sentenza n° 162/17
R.G. n° 810/14
R.C. n° 32/17
Data deposito sentenza
il 14-3-16
pubblicata o fatti avvisi
il 26 AGO 2017
Cron. n° 3447/17

M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Venezia

Nella persona della Dott.ssa Lucia Martina ha pronunciato la seguente

SENTENZA

giudicando nella causa iscritta al n.810/2014 R.G. promossa con atto di citazione regolarmente notificato da:

residente a con l'avv. Claudia Scattolin del Foro di Padova e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Boccaccio n.98 come da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione.

-Attore-

contro

-in persona del legale rappresentante pro tempore- con sede a , con l'avv. G. Miotto del Foro di Treviso e con domicilio eletto nello studio dell'avv. Giorgio Capuis di Mestre via Ospedale n.9, giusta mandato rilasciato in calce all'atto citazione notificato.

-Compagnia convenuta-

In punto: Risarcimento danno da sinistro stradale.

Conclusioni per l'attore:

Come da atto di citazione.

Conclusioni della convenuta:

Come da comparsa di costituzione e risposta.

FATTO

chiedeva la condanna di

al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo

- a causa del sinistro stradale verificatosi in data 22.04.2013 in località Gardigiano di Scorzé -Ve- allorquando veniva colliso dal veicolo munito di targa prova condotto da e di proprietà di che nell'occasione gli mancava la precedenza. Esponeva l'attore che entrambi i conducenti coinvolti redigevano e sottoscrivevano il modulo Cai da cui emergeva l'esclusiva responsabilità del conducente e quantificava i danni materiali nella complessiva somma di € 11.813,12 come da preventivo che dimetteva, oltre interessi di legge.

Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione attorea ex art. 149 C.d.S. non risultando la assicurata e, nel merito, contestava quanto ex adverso dedotto e sostenuto ed evidenziando che il sinistro in realtà non era mai avvenuto chiedeva il rigetto della domanda. Il procedimento veniva istruito con CTU dinamico ricostruttiva, all'esito della quale le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e sulle stessa la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In primo luogo va dichiarata la proponibilità dell'azione avendo l'attore ritualmente ottemperato a quanto disposto sul punto dal D. Lgs. 209/05.

In secondo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione attorea; infatti la circostanza che un sinistro si verifichi ad opera di un veicolo circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica o della dimostrazione per la vendita è ininfluente ai fini del presente giudizio; tale irregolarità, infatti, rileva soltanto nei rapporti fra assicuratore e assicurato, nel senso che non incide sull'esistenza del rapporto assicurativo, né costituisce un'eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore, fatta salva la rivalsa di questo nei confronti dell'assicurato. Considerato pertanto che l'assicuratore della targa prova risponde dei danni cagionati a terzi in occasione del sinistro, rilevato che dagli atti di causa risulta che che il conducente convenuto era titolare di targa prova avendo l'attore depositato il certificato di assicurazione con la compagnia con validità dal 10.01.2013 sino al 10.07.2013 stipulato da ., considerato che il legale rappresentante di quest'ultima società risulta essere il conducente , rilevato infine che si tratta di un asserito urto fra due veicoli entrambi da considerare regolarmente assicurati per la r.c.a., di conseguenza si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la procedura di risarcimento diretto.

Nel merito, la domanda risulta infondata e come tale andrà rigettata.

Parte attrice a sostegno delle proprie allegazioni ha

prodotto il modulo Cai e ha chiesto che venisse sentito come teste sui fatti di causa anche il conducente antagonista . Innanzitutto l'assunzione di tale teste era chiaramente inammissibile, essendo egli il conducente del veicolo danneggiante ed in quanto tale avente un interesse giuridico a partecipare o a essere chiamato nel presente giudizio dove si controverte della responsabilità della società proprietaria del mezzo di cui è, tra l'altro, anche il legale rappresentante. Del tutto irrilevante era l'assunzione dell'altro teste indicato, il legale rappresentante della , non essendo tale soggetto presente ai fatti, dovendo riferire solo de relato e su circostanze ininfluenti al fine del decidere. Per quanto riguarda il modulo Cai, pur se l'art. 143 C.d.A. stabilisce che quando tale modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti si presume salvo prova contraria che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le modalità ivi risultanti, tuttavia tale presunzione "iuris tantum" può venir superata dall'assicuratore con prova contraria. Nel caso esaminato una prima prova contraria emerge dalla CTU ricostruttiva del sinistro che ha dimostrato che i danneggiamenti presenti sulle due autovetture sono incompatibili tra di loro e che pertanto la dinamica dell'evento come riferita nel modulo Cai e poi in atto di citazione non può trovar riscontro. Infatti il CTU nominato, p.i. comparando i figurini in scala dei due veicoli ha rilevato che le altezze delle rispettive impronte d'urto sulla parte anteriore destra del veicolo

e quelle sulla parte anteriore fianchi dx-sx del veicolo attoreo differiscono dall'origine di molti centimetri, le striature osservabili sulla non sono del colore della carrozzeria del veicolo attoreo e le intrusioni provocate dall'asserita collisione non rispecchiano il terzo principio della dinamica che è quello di azione-reazione. Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU vengono qui condivise essendo esse logiche, coerenti con i fatti di causa e dimostrative che i danni subiti sul veicolo dell'attore non coincidono con quelli riferiti sul veicolo antagonista e neppure sono da ascrivere ad un urto lieve, come sostenuto dal CTP attoreo, in quanto tale circostanza sarebbe contrastante con le risultanze giudiziali ovvero con il modulo Cai e con quanto riportato nello stesso atto di citazione. Attestava inoltre il CTU che il veicolo risultava radiato dalla circolazione ancora in data 11.11.2008 per l'esportazione; in tale evenienza, documentata in atti (doc.n.36 parte convenuta), l'art. 99 del codice stradale prevede la possibilità di circolazione dei veicoli radiati dall'Italia ma solo per recarsi ai valichi di confine e purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria, diversa quindi dalla targa prova, rilasciata da un ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri. Pertanto le conclusioni a cui è arrivato il CTU nominato, unitamente alle singolari coincidenze relative sia ad altro sinistro verificatosi nel 2011 fra l'attore e sia agli altri e numerosi sinistri (doc.n.39 parte convenuta) causati da quest'ultimo con le stesse modalità operative qui

esaminate, sono tutti elementi fattuali ed indiziari che inducono a ritenere che l'asserito urto fra i due veicoli non si sia in realtà verificato e pertanto la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014; considerati i motivi del rigetto, non si ritiene tuttavia sussistano i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96/3 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Venezia, definitivamente giudicando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza, così provvede:

- Rigetta la domanda di risarcimento danni promossa da

- condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 1.990,00 per compenso professionale, oltre accessori e contributi come per legge.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Venezia il 14.03.2016.

IL GIUDICE DI PACE
-il Presidente Vicario-
A. Martini

26 AGO 2017

IL CANCELLIERE
Fabio Antonio Bacchin